

Rep. n. 266 del 31.10.2023

REPUBBLICA ITALIANA

ASL ROMA 5

Via Acquaregna 1/15 - 00019 TIVOLI

**CONTRATTO PER INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA ED
ASSISTENZA IN MATERIA DI RISCHI E COPERTURE ASSICURATIVE**

Considerato che la ASL RM5 ha necessità di attivare il contratto in epigrafe, accertata l'efficacia dell'aggiudicazione attraverso la verifica della documentazione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nelle more del rilascio del certificato di ottemperanza ex art. 17 L.68/99, l'anno 2023 il giorno 31 del mese di ottobre, i rappresentanti delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il presente contratto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice Amministrazione Digitale":

TRA

La ASL Roma 5, con sede in via Acquaregna n. 1/15 - 00019 Tivoli (RM) – C.F. e P.I. 04733471009, in seguito denominata anche per brevità ENTE, rappresentata dal Dott. GIORGIO GIULIO SANTONOCITO, nato a [REDACTED] il [REDACTED] in qualità di Direttore Generale con i poteri di cui al Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00096 del 11/07/2022, e domiciliato, ai fini del presente atto nella sede della ASL ROMA 5

E

La MAG S.p.A., con sede legale in Via delle Tre Madonne n.12 – 00197 Roma – C.F. 07043531214 e P.IVA 09329011218, iscritta, al n° B000400942 della Sez. B del Registro Unico degli Intermediari, rappresentata dal Dott. PIERLUCA IMPRONTA, nato a [REDACTED] il [REDACTED], in seguito denominata BROKER

PREMESSO CHE

- la ASL di Roma 5, con Deliberazione n. 724 del 11.04.2023 ha indetto, conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 procedura di gara per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo –CIG 9753833D9C– gara MePA n. 3524686;

- la ASL di Roma 5 con deliberazione n. 1742 del 26.09.2023 ha approvato tutte le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l'effetto, ha Deliberato l'aggiudicazione definitiva e l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, alla ditta MAG S.p.A., (in seguito anche Fornitore) per la durata di 36 mesi, rinnovabili per un ulteriore periodo di affidamento di 24 mesi;
- per effetto del provvedimento di aggiudicazione sopra indicato il Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi e, comunque, risulta conseguentemente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto, nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico e, più in generale, nella documentazione di gara cui si rinvia anche se non materialmente allegata al presente contratto;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi compresi il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico e, più in generale, la documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica per la corretta formulazione dell'offerta;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto d'Appalto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituita dalla polizza fidejussoria distinta al n. 28020061820 emessa in data 03.10.2023 dalla compagnia Tokio Marine HCC per un importo pari ad € 1.821,24 (euro milleottocentoventuno/24) a garanzia delle obbligazioni contrattuali;
- il Fornitore, con la seguente sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;
- i provvedimenti interni richiamati dal presente contratto sono conservati in formato elettronico acquisito digitalmente nel sistema informativo aziendale e che pertanto non è necessario allegare tali provvedimenti al contratto ma è sufficiente richiamare i medesimi quali parte integrante del contratto stesso;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO I

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che gli atti ed i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale, il Capitolato Tecnico e tutti gli elaborati che la costituiscono, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono, sono da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
 - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle clausole del Capitolato Tecnico d'Appalto, Disciplinare di Gara, nonché ogni altro atto della gara Telematica MePA n. 3524686 per "l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo – CIG 9753833D9C";
 - del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di forniture pubbliche.
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'operatore economico dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile, dal Codice Penale, dal Codice delle leggi antimafia e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.

ARTICOLO 2

Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegati materialmente allo stesso:
 - la Deliberazione di indizione n. 724 del 11.04.2023

- il capitolato tecnico ed eventuali suoi allegati, il disciplinare di gara ed eventuali suoi allegati, allegati alla deliberazione di indizione;
- la Deliberazione di aggiudicazione n. 1742 del 26.09.2023 dell'ASL Roma 5;
- l'offerta tecnica dell'operatore economico;
- la garanzia fideiussoria n. 28020061820 emessa in data 03.10.2023 dalla compagnia Tokio Marine HCC acquisita agli atti;
- il codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 approvato con Deliberazione n. 44 del 26 gennaio 2016;
- l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati - allegato sub A;
- la dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 – allegato sub B.

ARTICOLO 3

Oggetto del contratto

1. La ASL Roma 5, contraente, affida alla ditta MAG S.p.A. il mandato esclusivo nonché l'incarico di prestare all'Ente medesimo consulenza ed assistenza in materia di rischi e di esigenze assicurative in genere, incluse le polizze già in essere;
2. Con il presente contratto l'Operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire il servizio di cui al punto I, così come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica

ARTICOLO 4

Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal 01/11/2023 fino al 31/10/2026, e potrà essere rinnovato dall'ASL Roma 5 con l'adozione di formale atto Deliberativo per ulteriori 2 (due) anni.

ARTICOLO 5

Condizioni del servizio

Il Broker si impegna a fornire prestazioni e servizi di completo supporto all'Azienda.

Essi si articoleranno in:

- a) “risk management”, ovvero identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sull’Ente, già assicurati e non;
- b) analisi delle polizze assicurative esistenti e studio del rapporto tra esse ed i rischi di cui al punto precedente;
- c) presentazione all’Ente di una relazione per aggiornare il programma assicurativo, individuare le coperture e garanzie occorrenti in relazione alle esigenze dell’Ente stesso e segnalare le possibili soluzioni di ottimizzazione delle polizze esistenti dal punto di vista normativo, contrattuale ed economico;
- d) assistenza all’Ente nell’esperimento delle procedure per l’affidamento dei contratti assicurativi, predisponendo i testi dei capitolati e tutta la relativa documentazione;
- e) predisposizione della conseguente relazione tecnica di valutazione delle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto costi/benefici;
- f) gestione delle polizze, previa segnalazione dei premi in scadenza;
- g) razionalizzazione ed allineamento delle scadenze dei contratti;
- h) segnalazione all’Ente degli aggiornamenti e revisioni delle coperture assicurative in corso di contratto che si rendessero utili e/o necessarie a seguito dell’evolversi del mercato assicurativo;
- i) effettuazione di indagini di mercato per individuare e/o verificare le Compagnie più solide che siano anche in grado di praticare le condizioni finanziarie più vantaggiose;
- j) informazione e segnalazione di nuovi sistemi, condizioni, ritrovati, tecniche, condizioni e/o obblighi inerenti i rapporti assicurativi specifici dell’attività esercitata dell’Ente;
- k) raccolta ed impostazione delle denunce di sinistro;
- l) assistenza per la gestione dei sinistri attivi e passivi, secondo le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte delle Compagnie assicuratrici e/o dei terzi responsabili.

ARTICOLO 6

Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva depositata agli atti dell'Azienda, è stata costituita con Polizza Fideiussoria n. 28020061820 emessa in data 03.10.2023 dalla compagnia Tokio Marine HCC acquisita agli atti, per un importo di € 1.821,24 (euro milleottocentoventuno/24).
2. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. L'Operatore Economico dovrà reintegrarla entro 20 gg. dal ricevimento della comunicazione, qualora la ASL Roma 5 avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ARTICOLO 7

Penali

In caso di inadempimento contrattuale si applicano le penali previste dal paragrafo 13 del disciplinare di gara al quale le parti rinviano.

ARTICOLO 8

Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni previste dal paragrafo 16 del disciplinare di gara al quale le parti rinviano.

ARTICOLO 9

Fatturazione e pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico: Codice Univoco Ufficio: HGXTFB

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- il CIG 9753833D9C
- il numero del provvedimento di aggiudicazione definitiva (delibera/determina);
- il numero dell'ordinativo (NSO).

In ottemperanza delle disposizioni contenute nella Legge n°136 del 13/08/2010 i premi verranno versati dall'Ente al Broker, legalmente e legittimamente delegato al loro incasso in nome e per conto da parte delle Compagnie di assicurazione contraenti, tramite bonifico bancario presso:

- [REDACTED] FILIALE: [REDACTED]
- IBAN: [REDACTED]

Intestato a MAG S.p.A., Via DELLE TRE MADONNE N°12 - ROMA, C.F.: 07043531214; P.Iva: 09329011218 sul quale, sono abilitati ad operare i seguenti soggetti:

- **IMPRONTA PIERLUCA** – Codice fiscale [REDACTED] in qualità di Presidente del C.d.A. e Rappresentante legale di MAG S.p.A.;
- **DE IULIIS MARIANO** - Codice fiscale [REDACTED] in qualità di Consigliere Delegato di MAG S.p.A.;

Resta inteso che il Broker verrà remunerato secondo consuetudine di mercato dalle Compagnie che contraggono le polizze con l'Ente.

Questi informerà gli assicuratori della collaborazione del Broker indicando nelle procedure di gara o comunicando alle Compagnie in vigenza di contratto di essere assistito da "MAG S.p.A.", Broker incaricato ai sensi della D.Lgs. 07/09/2005, n° 209".

ARTICOLO 10

Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 11

Subappalto

Il presente contratto non può essere subappaltato, pena la nullità dell'atto di subappalto, come disposto dall'articolo 9 del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 12

Responsabile di commessa

Con la stipula del presente Contratto l'affidatario individua il sig. Roberto Pelosi quale Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'affidatario, il quale è il referente nei confronti dell'ASL Roma 5. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono:

- numero telefonico: + 39 [REDACTED]
- indirizzo e-mail: roberto.pelosi@magitaliagroup.com

ARTICOLO 13

Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle eventuali imprese affidatarie di subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 E SMI.

ARTICOLO 14

Trasparenza

L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del presente servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore

economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 15

Adempimenti legge anticorruzione

L'Operatore economico assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16- ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e attesta pertanto, di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 16

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- I. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, nel caso in cui il contratto implichi l'utilizzo di dati personali e/o particolari a:
 - a. garantire il rispetto del D.Lgs. 196/03 integrato con il D.Lgs. 101/18 per garantire la compatibilità con il Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito GDPR);
 - b. accettare la lettera di nomina a Responsabile Esterno da parte del Titolare (Rappresentante Legale);
 - c. notificare, nel caso in cui i trattamenti a sua responsabilità siano diversi da quelli citati nella lettera di nomina, ulteriori trattamenti (GDPR art 30) e le misure di sicurezza adottate (GDPR art 32);
 - d. il personale utilizzato dal fornitore per erogare i servizi richiesti da ASL ROMA 5, dovrà essere opportunamente formato sulle modalità di gestione dei dati personali e/o particolari e nominato come responsabile o incaricato. L'elenco del personale, con la società di appartenenza se si adotta la sub-fornitura, deve essere notificato a ASL ROMA 5 insieme alla lettera di accettazione nomina del Fornitore.
 - e. Il regolamento ASL ROMA 5 per l'utilizzo dei beni informatici ed eventuali disposizioni deve essere esplicitamente accettato dal Fornitore e deve costituire la regola per la gestione del servizio, in particolare nel caso di violazione dei dati (Data

Breach) il fornitore deve attenersi alla procedura di Data Breach Disponibile sul sito ASL ROMA 5;

- f. Nel caso in cui la prestazione riguardi le funzioni di assistenza e manutenzione da remoto, il personale, debitamente formato dal Fornitore, deve essere notificato alla ASL ROMA 5 per ottenere la VPN provvisoria. Naturalmente se i tecnici sono fuori dall'Italia occorre specificare il paese in cui operano ed avere evidenza che esistano le condizioni (pseudonimizzazione) e che siano adottate le misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza dei dati contenuti nelle banche dati.
- g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- h. vigilare che il personale incaricato si attenga alle regole fornite;
- i. l'Azienda Sanitaria contraente si riserva il diritto di vigilare e notificare eventuali comportamenti anomali che potranno implicare l'applicazione di eventuali penali;

ARTICOLO 17

Codice di comportamento

L'operatore economico assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 approvato con deliberazione n. 44 del 29.01.2016.

Il predetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegato materialmente.

L'operatore economico, in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenirne la reiterazione.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 3, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

ARTICOLO 18

Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma I, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ASL Roma 5 contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Tivoli.

ARTICOLO 19

Per tutto quanto non espressamente previsto, s'intendono operanti le norme di legge in vigore, particolarmente gli Artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω Ω

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".

Letto approvato e sottoscritto digitalmente,

Per L'ASL Roma 5
Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Per la soc. MAG
Il Legale Rappresentante, P. CdA

Dott. Pierluca Impronta

Ufficiale Rogante

Dott. Mario Petrucci

Ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto PIERLUCA IMPRONTA in qualità di Legale rappresentante della MAG S.p.A. dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto: Articolo 1, Articolo 2, Articolo 3, Articolo 4, Articolo 5, Articolo 6, Articolo 7, Articolo 8, Articolo 9, Articolo 10, Articolo 11, Articolo 12, Articolo 13, Articolo 14, Articolo 15, Articolo 16, Articolo 17, Articolo 18 e Articolo 19.

Per espressa accettazione

Il Rappresentante Legale

Dott. Pierluca Impronta, P. CdA